

**CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO
COMPRESI BEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME BRENTA**
con sede in BORGO VALSUGANA
(Provincia di Trento)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO**

N. 33

OGGETTO: RICORSO EX ART. 140 DEL R.D. 11 DICEMBRE 1933, N. 1775 NELL'INTERESSE DI ENEL GREEN POWER S.P.A. AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI ROMA - IMPUGNATIVA AVVERSO SENTENZA DI I GRADO - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO ED INCARICO A LEGALE

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **QUATTRO** del mese di **OTTOBRE**, alle ore 18.00, presso la sede del Consorzio, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
SCALET SERGIO	X		
PECORARO STEFANO	X		
RATTIN ALBERT		X	
ANDREATTA PAOLO	X		
BONVECCHIO MICHELA		X	
DEANESI EMANUELE	X		
MORANDELLI EDI		X	
PEDROLLI ENRICO		X	
OFFER DEMIS	X		
PATERNO DINO	X		
SERAFINI NICOLETTA	X		
ZUGLIANI GIAMPIERO	X		

Assiste il Segretario Consorziale, dott.ssa MARIA COMITE.

Accertata la validità dell'adunanza, il Presidente **SERGIO SCALET**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi il Consiglio Direttivo alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente Sergio Scalet riferisce:

in data 17.05.2016 era stato notificato al Consorzio dei Comuni del BIM del Brenta di Borgo Valsugana il ricorso ex art. 3 R.D. 14 aprile 1910 n. 639 avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Venezia nell'interesse di Enel Green Power S.p.A.

la società Enel Green Power S.p.A. chiedeva, relativamente al sovracanone dell'impianto Ca' Barsizza, che:

- venga sospesa l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento;
- venga rilevata la carenza di legittimazione attiva;
- venga sollevata di fronte alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 137 della Legge 24.12.2012 n. 228
- venga accertata l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa azionata dal Consorzio e conseguentemente annullata e/o comunque dichiarata inefficace l'ingiunzione di pagamento;

richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 35 di data 09 giugno 2016 veniva incaricato l'Avvocato Furio Savanco di Milano di resistere in giudizio presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia avverso il ricorso ex art. 140 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 nell'interesse di Enel Green Power S.p.a e veniva, nel contempo, eletto domicilio presso l'avv. Alfredo Bianchini di Venezia;

vista la sentenza del Tribunale delle Acque Pubbliche di Venezia n. iscr. Ruolo 1227/2018 pubblicata il 14 maggio 2018 R.G. n. 1356/2016 la quale ha rigettato le domande della società Enel Green Power S.p.A. con pronunciamento a favore del Consorzio BIM Brenta di Borgo Valsugana;

considerato che la società Enel Green Power S.p.a. ha impugnato la sentenza di cui sopra al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma e non ha alcuna intenzione di abbandonare la causa ma, anzi, ha manifestato l'intenzione di voler ricorrere direttamente alla Corte di Giustizia Europea;

dato atto che si ritiene fondato il diritto del Consorzio Bim Brenta di Borgo Valsugana tutelare con ogni mezzo i propri interessi secondo le finalità fissate nello Statuto consorziale;

rilevato ora che si ritiene necessario tutelare le ragioni del Consorzio Bim Brenta anche nel successivo grado di giudizio, in quanto si ritiene necessario ed opportuno confermare le ragioni del Consorzio Bim Brenta e garantire la corretta applicazione della norma e la correttezza delle entrate da sovracanone;

ritenuto pertanto opportuno nominare un avvocato patrocinatore legale per il ricorso presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma

valutata l'opportunità di incaricare della rappresentanza in giudizio ai fini della tutela degli interessi del Consorzio Bim Brenta, quale patrocinatore legale anche nelle giurisdizioni superiori, l'avv. Furio Savanco del Foro di Milano, dandogli mandato a tutelare le ragioni del Consorzio Bim Brenta di Borgo, con facoltà di evocazione, dando inoltre allo stesso facoltà di dire, eccepire, dedurre in generale procedere nel modo che riterrà più opportuno a tutela dei diritti ed interessi del Consorzio Bim Brenta dall'inizio della causa e sino alla sua definitiva soluzione salvo eventuale rettifica da assumersi con specifico atto deliberativo;

considerato che è individuato l'Avv. Furio Savanco in ragione della specialità della materia e del fatto che assiste altri Consorzi BIM per la medesima tipologia di causa;

valutata inoltre l'opportunità e la necessità di eleggere domicilio presso l'avv. Paolo Panariti del Foro di Roma;

dato atto che non è possibile procedere all'esatta determinazione delle spese di causa in ragione della indeterminatezza dei costi legati alle spese di causa della lite, sicché ogni previsione al riguardo deve intendersi come meramente convenzionale, funzionale alla prenotazione della spesa ai fini di memoria contabile e comunque tale da dover essere ridefinita e rideterminata alla conclusione del grado di giudizio;

considerato che per l'assunzione di tale incarico l'avv. Furio Savanco ha quantificato il preventivo in € 25.000,00 a titolo di compensi professionali, escluse le spese vive e le spese generali nonché gli oneri previdenziali e fiscali di legge mentre per l'avv. Paolo Panariti è previsto un compenso di € 2.000,00 oltre agli accessori ed oneri di legge;

ritenuto congruo quantificare, rispettivamente, in Euro 1.000,00 ed Euro 200,00 l'importo presunto delle spese vive non esenti;

attesa quindi la necessità di impegnare la spesa presunta di € 37.746,80 per l'incarico dell'avv. Furio Savanco di Milano ed € 3.172,00 per l'incarico all'avv. Paolo Panariti di Roma;

vista l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire che la difesa degli interessi del Consorzio avvenga in maniera tempestiva;

dato atto, per le finalità di cui alla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che l'incarico in argomento – trattandosi di rapporto intercorrente tra enti pubblici - non rientra tra quelli per i quali è necessario acquisire il C.I.G.;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Udita la relazione;

Visti gli atti in essa citati;

Vista la Legge 959/1953 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto del Consorzio e il Regolamento per l'impiego e l'erogazione del sovracanone per quanto applicabile;

Visto il Bilancio di Previsione 2018-2020 approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 22 del 18 dicembre 2017;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 54 del 18 dicembre 2017;

Vista la L.P. 2/2016 e la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" ed in particolare gli articoli 21, comma 4, lett h) e 39 quater comma 4) della stessa che prevedono la possibilità di affidamento diretto di servizi;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 15 del 26 settembre 2017;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il C.E.L. della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L., sulla proposta di adozione della presente deliberazione:

- dal Segretario, in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5, e all'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Con votazione unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA

1) di autorizzare il Presidente "pro tempore" del Consorzio Bim Brenta di Borgo Valsugana a resistere in giudizio presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma avverso l'impugnazione della sentenza del Tribunale delle Acque Pubbliche di Venezia n. iscr. Ruolo 1227/2018 pubblicata il 14 maggio 2018 R.G. n. 1356/2016 promossa dalla società Enel Green Power S.p.A.;

2) di incaricare e nominare quale patrocinatore legale del Consorzio Bim Brenta di Borgo Valsugana l'avv. Furio Savanco, con studio legale in Milano dando allo stesso facoltà di dire, eccepire, dedurre in generale procedere nel modo che riterrà più opportuno a tutela dei diritti ed interessi legittimi del Consorzio dei comuni Bim Brenta di Borgo Valsugana dall'inizio della causa e sino alla sua definitiva soluzione salvo eventuale rettifica da assumersi con specifico atto deliberativo;

3) di eleggere il proprio domicilio per la causa presso lo studio dell'avv. Paolo Panariti del Foro di Roma;

4) di impegnare per quanto sopra indicato, rispettivamente, l'importo di Euro 37.746,80 ed Euro 3.172,00, imputandolo al capitolo 1235/195 del Bilancio di previsione dell'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2018, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del 31/12/2018 e che l'esatto importo dell'incarico verrà quantificato quando si disporranno ulteriori elementi informativi, non essendo possibile procedere all'esatta determinazione delle spese in ragione della indeterminatezza dei costi legati alle spese di causa della lite;

- 5) di liquidare quanto di competenza all'Avv. Furio Savanco e all'Avv. Paolo Panariti, su richiesta dei medesimi, se necessario in parte a titolo di anticipazione spese;
- 6) di dichiarare, con votazione separata che ha dato esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L., al fine di consentire che la difesa degli interessi del Consorzio avvenga in maniera tempestiva;
- 7) di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione al Consiglio Direttivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del C.E.L. ;
- ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to SERGIO SCALET

L' ASSESSORE DESIGNATO

F.to PAOLO ANDREATTA

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

Visto e registrato l'impegno di spesa:

<u>Codice</u>	<u>Esercizio</u>	<u>Capitolo</u>	<u>Articolo</u>	<u>Anno cap.</u>	<u>Importo</u>
_____	2018	1235	195	2018	37.746,80
_____	2018	1235	195	2018	3.172,00
Totale Impegni					40.918,80

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to dott. RUGGERO TRENTIN

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo del Consorzio il **05.10.2018** per rimanervi per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo del Consorzio per dieci giorni consecutivi fino al 15.10.2018 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

Borgo Valsugana,

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

dott.ssa MARIA COMITE

Visto e registrato l'impegno di spesa:

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Borgo Valsugana,

IL SEGRETARIO CONSORZIALE
dott.ssa MARIA COMITE